

A fronte delle contestazioni dei destinatari - che hanno osservato che le citate leggi speciali hanno autorizzato la partecipazione del Comitato al capitale del Consorzio previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte del Consorzio stesso, delle perdite della SIR Finanziaria a tutto il 30 giugno 1980 e che tale obbligo è stato adempiuto con l'avvenuta copertura delle suddette perdite - il Comitato, con nota 13 ottobre 2003, ha ribadito le sue richieste considerando chiaro l'onere dei soci originari della società consortile di provvedere a coprire le perdite di questa prima di coprire le perdite della controllata.

In proposito, non può che rammentarsi, come fa anche il liquidatore del Consorzio nella sua relazione al bilancio, quanto è storicamente certo.

E' certo:

- che l'originario piano di risanamento del gruppo SIR-Rumiana non tenne conto né quantificò gli oneri finanziari poi assunti, per conto del costituendo Consorzio, dai Proff. Schlesinger e Cappon verso l'ing. Rovelli;
- che i mezzi di fatto apprestati al Vecchio Consorzio dai soci costituenti furono nettamente inferiori e a quelli previsti nel piano e a quelli convenuti dai soci promotori;
- che e per tale insufficiente capitalizzazione e per errata valutazione del fabbisogno del gruppo SIR-Rumiana il Vecchio Consorzio, non appena costituito e per tutto l'anno 1980, da una parte invocò un diverso intervento pubblico e, dall'altra, negò espressamente la ratifica dei patti del 19 luglio 1979;
- che si addivenne, essenzialmente con le citate leggi 28 novembre 1980 n.784 e 5 febbraio 1982 n.25, ad un intervento pubblico che, incentrato sulla costituzione di un Comitato ad hoc, fu articolato come segue:
 - a) le società operative, già raggruppate nel Vecchio Consorzio, avrebbero continuato a far capo a questo;
 - b) alle relative esigenze finanziarie ed alle relative perdite si sarebbe provveduto:
 1. a carico del Vecchio Consorzio, che, coperta ogni perdita pregressa, sarebbe stato ricapitalizzato per 100

miliardi di lire, di cui 40 a carico dei soci e 60 a carico dell'entrante Comitato;

2. a carico del Comitato che, dotato di 500 miliardi di lire, avrebbe concorso al risanamento anche finanziario del gruppo facente capo, ora, al Nuovo Consorzio;
- c) Istituti e Banche titolari di crediti assistiti da garanzie reali avrebbero ceduti questi ultimi, realizzando il relativo valore nominale, alla CC.DD.PP., che in effetti riconobbe loro complessivi 1.704 miliardi di lire, e all'IMI in particolare 1.269 miliardi di lire.

L'operazione, in sintesi, trasferì il dissesto SIR e le relative, gravi cure nell'ambito pubblico non solo definitivamente limitando, quantitativamente (alla copertura delle perdite al 30 giugno 1980 e alla nuova capitalizzazione del Consorzio) e cronologicamente (al 30 giugno 1980), l'esborso degli Istituti di credito coinvolti ma consentendo a questi di incassare crediti, di fatto in nessun modo esigibili, per migliaia di miliardi di lire.

Considerato inoltre che il gruppo SIR avrebbe, successivamente al 30 giugno 1980, cumulato perdite per oltre 2.600 miliardi di lire, è di tutta evidenza che il consenso prestato dai predetti Istituti e Soci del Vecchio Consorzio all'operazione e, in particolare, il consenso prestato all'ingresso del Comitato nella compagine azionaria del Nuovo Consorzio e all'assunzione della maggioranza del relativo capitale fu molto largamente compensato.

E' del pari chiaro che il Consorzio, che già nella sua prima versione fu dotato di mezzi inferiori a quelli ritenuti necessari e contrattualmente promessi, fu onerato di un dissesto che con certezza avrebbe prodotto, anche successivamente al 30 giugno 1980, perdite per migliaia di miliardi di lire.

Tali perdite, il Nuovo Consorzio, con il concorso del Comitato, si è accollate in esecuzione di una legge che così disponeva.

Il punto sollevato dal Comitato è se la sopravvenienza negativa di cui si discute, sicuramente di competenza del periodo anteriore al 30 giugno 1980, deve, perciò, essere coperta a carico dei soggetti tenuti a coprire ogni perdita al 30

giugno 1980 nonché a sottoscrivere, per 40 miliardi di lire, il nuovo capitale del Consorzio.

In tal senso ha concluso il Comitato con la sua nota del 13 ottobre 2003; in senso contrario si sono espressi altri Soci ed il SanPaolo IMI in particolare.

La posizione del Comitato è, tuttavia, rimasta ferma ed anzi, con nota 2 agosto 2004 n. 127, lo stesso ha invitato il Liquidatore del Consorzio “a convocare l’Assemblea dei Soci perché deliberi in ordine all’avvio dell’azione giudiziaria correlata alla pretesa esplicitata nella nota n. 124 dallo stesso Comitato diretta, il 4 agosto 2003, ai soci interessati”.

Nella riunione del 19 maggio 2005, poi, il Comitato – per altro auspicando che nell’ambito consortile si trovi sollecita e concordata soluzione ove si confermi impossibile recuperare dagli aventi causa dell’ing. Rovelli (e, se del caso, da altri), come sarebbe equo e giusto, quanto necessario a soddisfare le condivise pretese del SanPaolo IMI nei loro confronti – ha confermato le precedenti deliberazioni adottate sulla questione in data 13 luglio e 15 dicembre 2004.

In particolare, il Comitato ha deliberato:

- di avviare, nei tempi e nei modi opportuni, tenuto anche conto dell’evolversi del giudizio di rinvio in corso contro il SanPaolo IMI e degli esiti della causa penale in corso contro gli eredi Rovelli ed altri e dei possibili recuperi che in quella sede il SanPaolo IMI potrà ottenere – con conseguente alleggerimento della esposizione del CBS – azione risarcitoria nei confronti delle Banche e degli Istituti promotori e sottoscrittori, nel 1979, del Consorzio Bancario SIR – CBS spa nei sensi chiariti nella presente relazione;
- di proporre e deliberare, nella convocata assemblea della società consortile, di invitare il Liquidatore di questa ad avviare, del pari nei tempi e nei modi opportuni alla stregua delle riferite considerazioni, analoga ed autonoma azione giudiziaria nei confronti dei soci promotori e sottoscrittori del Vecchio Consorzio.

L'Assemblea del Consorzio Bancario SIR tenuta il 30 maggio 2005 ha deliberato, su proposta e con il voto favorevole del rappresentante del Comitato, nel senso suindicato.

Si deve aggiungere che, in vista della cennata assemblea, il SanPaolo IMI, anche nella veste di cessionario delle ragioni consortili nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli, aveva comunicato, con nota 26 maggio 2005 prot. 2594/DM, quanto segue:

“Abbiamo preso visione della relazione al bilancio al 31.12.2004 e dei relativi documenti contabili che saranno sottoposti all'assemblea (in seconda convocazione) del 30 maggio p.v., la quale sarà chiamata a deliberare sull'ordine del giorno così come pubblicato sulla G.U. del 13.4.2005 – foglio delle inserzioni n. 85.

Prima di entrare nel merito del punto n. 3 del suddetto o.d.g., desideriamo aggiornarLa, facendo seguito all'informativa fornitaLe con la nostra precedente del 30 marzo 2004, degli sviluppi nel frattempo intercorsi per quanto concerne le molteplici azioni attivate dalla nostra Banca nei confronti degli eredi Rovelli ed in particolare della signora Primarosa Battistella.

In primo luogo, le azioni coltivate in Svizzera in forza dell'equum curatur da noi ottenuto, quali Vostri cessionari, sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'11 settembre 2001 contro la signora Battistella si sono definitivamente esaurite con esito negativo, in quanto il Tribunale Federale con sentenza del 24.9.2004 ha respinto il nostro ricorso contro la sentenza che in grado d'appello aveva respinto le nostre istanze, accogliendo l'opposizione della controparte.

Peraltro, prima che venisse resa la suddetta pronuncia – e quando erano ancora in vigore le misure conservative ottenute colà sul patrimonio della debitrice durante la precedente fase del merito – la Banca si era tempestivamente determinata ad attivare altre iniziative giudiziali in Italia.

In particolare, la Banca, poiché la Battistella aveva, nelle more della prima esecuzione cautelare, trasferito la propria residenza anagrafica nella circoscrizione del Tribunale di Monza, ha attivato davanti a questo Tribunale, due distinte azioni cautelari ante causam in esito alle quali:

- con provvedimento del 22.4.2004, confermato con modifiche dall'ordinanza del 5.7.2004, il SanPaolo ha ottenuto il sequestro conservativo, sino a concorrenza di euro 650.000.000, sui pacchetti azionari, che rappresentano (in parte direttamente e in parte attraverso società estere interposte) la totalità del capitale sociale della Banca Commerciale Lugano, trasferiti dalla signora Battistella ai figli non coinvolti nel processo penale di Milano e precisamente Angela Ursula Rovelli, Anna Rita Rovelli e Oscar Rovelli. Il sequestro è stato eseguito sia in Svizzera che in Lussemburgo e le suddette partecipazioni azionarie sono ora bloccate;
- con altro provvedimento emesso in data 10.6.2004, confermato senza modifiche dall'ordinanza del 24.6.2004, il SanPaolo ha ottenuto il sequestro conservativo, sino alla concorrenza di euro 650.000.000, su tutti i beni della signora Battistella. Detto provvedimento, superate le opposizioni proposte dalla debitrice, è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera dalla Camera Civile del Tribunale d'Appello di Lugano con provvedimento dell'1.2.2005.

Nei termini di legge sono quindi state radicate le due distinte cause di merito all'instaurazione delle quali i suddetti sequestri erano propedeutici e precisamente:

- con citazione del 22.7.2004, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti delle azioni comportanti la partecipazione totalitaria nel capitale della Banca Commerciale Lugano effettuati dalla signora Battistella in favore dei figli;
- con altra citazione del 22.7.2004, azione di risarcimento dei danni derivanti da reato ex art. 185, comma 2, c.p., contro la medesima Battistella, in relazione ai noti fatti di corruzione accertati nei di lei confronti dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4688 del 29 aprile – 5 agosto 2003.

Le misure cautelari sono state munite di exequatur ed eseguite sui beni della signora Battistella. In particolare è stato eseguito con successo, dopo l'ottenimento di exequatur anche presso la giurisdizione lussemburghese, il sequestro sulle azioni del Credito Commerciale di Lugano. Le opposizioni della convenuta e delle altre parti sono state respinte nei due gradi di giudizio e sono definitive in Svizzera come in Lussemburgo.

In questo modo si è potuto, senza soluzione di continuità, sovrapporre efficacemente alle vecchie misure cautelari, destinate a decadere, i nuovi sequestri collegati alle azioni promosse davanti ai giudici italiani, mantenendo quindi il blocco generale sull'intero patrimonio personale posseduto in Svizzera dalla debitrice. Per quanto concerne l'individuazione dei beni colpiti, è in corso una azione nei confronti di alcuni istituti bancari svizzeri per costringerli, nella loro qualità di terzi sequestrati, a svelarne la consistenza.

A tali eventi, va poi aggiunta la recentissima sentenza del 23 maggio della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la penale responsabilità degli imputati, compresa la Battistella, in relazione ai fatti di corruzione loro ascritti.

Per quanto riguarda le statuzioni civili, detta sentenza, dopo aver revocato la liquidazione del danno morale effettuata dai giudici di primo grado demandando la quantificazione dell'intero danno da reato al giudice civile, ha peraltro mantenuto ferma la condanna generica degli imputati alla rifusione dello stesso, vincolando in tal modo il giudice civile sotto il profilo dell'an.

Il quadro che si presenta attualmente delinea una articolata situazione con una molteplicità di prospettive ancora aperte, i cui risultati non sono immediati ma comunque suscettibili di sviluppi che potrebbero rendere meno lontane di prima le aspettative di un concreto ritorno economico a favore della nostra Banca.

In questo contesto, che non vede sostanziali mutazioni rispetto allo stato delle cose fino ad ora fronteggiato dal Consorzio, e tenuto altresì conto che il giudizio di rinvio, avviato dalla nostra Banca a seguito della sentenza del febbraio 2003 della Corte di Cassazione ed attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di Roma, non si concluderà prima dell'anno venturo, lasciamo all'assemblea valutare l'opportunità di attivare l'iniziativa giudiziale posta in discussione al punto n. 3 dell'ordine del giorno. Iniziativa allo stato non indispensabile e che esporrebbe il Consorzio con certezza a ingenti costi e a incerti sviluppi.

Ciò a prescindere da qualsiasi considerazione in merito al fondamento della stessa, relativamente al quale non possiamo che richiamare le ragioni e gli argomenti da noi analiticamente prospettati nel precedente carteggio con codesto Consorzio al

fine di evidenziare l'erroneità dei presupposti dai quali l'iniziativa ipotizzata dovrebbe trarre origine.

Anche in considerazione di quanto sopra, e avendo presenti gli evidenti profili di conflitto di interessi, La informiamo sin d'ora che ci asterremo dal voto, in particolare per quanto concerne il punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Con i più cordiali saluti. ~~~~~

La nota fu riscontrata dal Liquidatore, appena conclusa l'Assemblea, con la seguente lettera:

~~~~~Sono grato per le esaurienti e puntuali notizie sullo stato delle azioni intraprese nei confronti della sig.ra Primarosa Battistella e sugli sviluppi che si profilano anche a carico di altri.

Comitato e Consorzio hanno condiviso e condividono – non solo per interesse diretto – le posizioni in proposito assunte dal SanPaolo IMI e si augurano che questi possa ottenere in tempi brevi le dovute riparazioni.

Quel poco che, nella sua nota situazione economica e finanziaria, il Consorzio poteva fare ha, con la cessione delle proprie ragioni di credito, già spontaneamente fatto.

Resta viva, per altro, la più convinta volontà di collaborazione per addivenire ad un risultato che, soddisfacendo il SanPaolo IMI, liberi il Consorzio dall'assurdo suo onere e gli consenta di chiudere positivamente una esperienza per ogni altro verso utilissima a ciascun socio.

Mi rendo perfettamente conto, e la durata degli approfondimenti del Comitato e del Consorzio ne danno prova chiara, della delicatezza della prospettata azione giudiziaria, suscettibile di confondere ulteriormente l'attuale quadro e di contraddirsi ragioni di opportunità o di convenienza non prive di spessore.

Sono certo, per altro, che codesto Istituto possa condividere le perplessità e le attese di chi, come il Consorzio si trova esposto a restituire ciò che mai ha ricevuto e che versa perciò nella incontestabile necessità di valersi, come a suo tempo l'IMI, delle tutele giuridiche per esso disponibili.

Assicuro che, come emerge anche dalla assunta delibera, l'azione - della cui fondatezza normativa e documentale il Comitato è ragionevolmente convinto - non sarà avviata se non dopo che il SanPaolo IMI sia stato nuovamente avvertito.

Mi auguro che, nella disponibilità che traspare dalla lettera qui riscontrata, sia possibile pervenire, nell'interesse pubblico, nell'interesse del Consorzio e di ciascun socio, ad una condivisa soluzione e, tal fine, sarò ben lieto di incontrare personalmente, nel momento e nel luogo preferito, un rappresentante di codesto Istituto.

Con i saluti più cordiali

.....

Pervenivano, poi, da parte di alcune banche ed istituti, lettere che, considerando l'esito dell'assemblea,

- si rammaricavano che questa avesse deciso con il voto favorevole del solo Comitato;
- chiedevano che l'azione proposta nei confronti dei soci del Consorzio fosse, se mai, estesa anche nei confronti del socio Comitato.

Tali lettere sono state tutte riscontrate con note che, sostanzialmente, riproducono il contenuto di quella qui di seguito trascritta:

.....*Ho ricevuto la Sua cortese nota dell'11 ottobre u.s. e Le assicuro che le Sue considerazioni sono e saranno attentamente vagliate anteriormente all'avvio di una vertenza giudiziaria che mi auguro possa essere, anche con il Suo contributo, scongiurata.*

Debbo precisarLe, tuttavia, che la vertenza in discorso si fonda sostanzialmente sul rilievo del Comitato che i soggetti che si associarono, il 25 settembre 1979, nell'originario Consorzio non provvidero poi, in attuazione della Legge 28 novembre 1980, n. 784, a coprirne tutte le perdite così che, emersa la nota minusvalenza, sono essi a dover rimediare.

Penso che una vertenza di tal genere, mentre configura l'interesse dell'attuale Consorzio, non può che vedere il Comitato, che per sua parte ha assolto a tutti gli oneri di cui alla indicata legge, come soggetto danneggiato.

Di qui la legittimazione attiva e del Comitato e del Consorzio, mentre non colgo alcuna diversa ragione di coinvolgimento del primo, che non era compreso tra i cennati soggetti cui, come vorrà ricordare, la stessa L. 784/80 ha per altro riservato benefici di grande rilievo.

Allo stato, mentre il Consorzio ha fatto e continua a fare tutto quanto in suo potere per agevolare il ristoro del SanPaolo

IMI da parte dei suoi debitori sostanziali (i.e. Rovelli ed altre parti coinvolte nei notori processi penali), il SanPaolo IMI mantiene la sua pretesa anche nei confronti del Consorzio.

E', quest'ultima, una situazione obiettivamente iniqua alla cui sola rimozione tendono e il Consorzio, che mai da alcuno ricevette le somme pretese dall'IMI, e il Comitato, che a suo tempo ha per altro offerto all'IMI lo strumento giuridico per rivalersi, vana essendosi dimostrata ogni sua altra azione, nei confronti dei Rovelli.

Ritengo che Consorzio e Comitato non possono essere censurati per un'iniziativa – certo non più costosa di quella subita ad opera dell'IMI – che tende alla difesa degli interessi, pubblici e privati, dei quali sono titolari.

Continuo ad augurarmi, tuttavia, che il SanPaolo IMI, che ormai dispone di nuove possibilità di diretta aggressione dei patrimoni di coloro che lo danneggiarono, si induca a liberare il Consorzio dagli abnormi vincoli dei quali virtualmente è gravato ed a consentirgli di concludere una vicenda altamente positiva per ogni altro aspetto.

E' in questa attesa che da tempo mi sto adoperando di dilazionare un'iniziativa altrimenti necessitata.

Confido che Ella voglia, se possibile insieme ad altri soci, condividere tale giusta finalità mentre Le assicuro la mia migliore disposizione per un incontro chiarificatore e per una soluzione che ovviamente consideri anche gli interessi del SanPaolo IMI.

Voglia gradire i miei saluti migliori

~~~~~

Seguiva, quindi, l'Assemblea del 29 maggio 2006 cui il Liquidatore del Consorzio, nella veste di Presidente dell'assemblea, data comunicazione delle notizie cortesemente comunicate dal SanPaolo IMI con nota 25 maggio 2006, così si indirizzava:

~~~~~*Il Presidente rammenta che in merito al contenzioso in essere con il SanPaolo IMI quest'ultimo, in proposito interessato, ha ampiamente riferito in merito alle iniziative assunte in via esecutiva per il recupero, in danno della sig.ra Rovelli e di altri, di quanto di ragione.*

E' intervenuta, per altro, la notoria sentenza di condanna definitiva della Cassazione penale e si ha notizia che il SanPaolo IMI intende avvalersene:

- sia al fine di ottenere la revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 26 novembre 1990, n. 4809, che condannò lo stesso IMI a pagare ai Rovelli i richiesti risarcimenti;
- sia, se ne è certi, al fine di estendere e definire tutte le possibili azioni intese al rimborso del suo avere.

In tale attesa il Presidente conferma che, anche aderendo a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, si è adoperato e continuerà ad adoperarsi in ogni possibile modo per dilazionare le iniziative giudiziarie deliberate dal Comitato il 19 maggio 2005, a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio il 30 maggio 2005, ottenendo, di fatto, di rinviare le notifiche delle relative citazioni.

Le ragioni di queste iniziative, intese solo a salvaguardare il patrimonio del Consorzio, e, perciò, il suo evidente interesse, sono state più volte documentalmente rese note ai soci, ad alcuni dei quali, prosegue il Presidente, non può omettersi di rappresentare che la loro assenza nelle assemblee in cui tali problemi sono dibattuti non ne agevola di certo la migliore, concorde soluzione.”

Il rappresentante del Comitato dichiarava quindi:

“”””” Il Comitato, preso atto delle informazioni rese dal liquidatore:

- condivide le ragioni della proroga dell'azione giudiziaria deliberata il 30 maggio 2005 e conferma – ferma la interruzione dei termini di prescrizione – la sua determinazione di avviare giudizio solo dopo che il liquidatore avrà ricevuto i necessari chiarimenti in ordine alla evoluzione dei complessi rapporti debito/credito in essere;
- condivide l'esigenza di avviare – stante la brevità dei termini procedurali – immediata azione di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2887/01;
- si augura che possa concordarsi con il SanPaolo IMI una comune linea che consenta al SanPaolo IMI di ottenere e dai Rovelli e da qualsiasi altri dei terzi interessati i dovuti risarcimenti e, in pari tempo, conduca alla liberazione del Consorzio da un indebitamento che, com'è noto, non ha alcuna sostanziale ragione di persistere.”

Nell'assemblea dell'11 maggio 2007, poi, il Liquidatore del Consorzio, assunta la Presidenza, svolgeva l'intervento seguente.

".....Il Presidente rammenta che nella relazione al bilancio 2006 ha ampiamente riferito in merito al contenzioso in essere con il SanPaolo IMI (ora Intesa San Paolo), in particolare segnalando:

- che nel corso dell'anno 2006 è intervenuta, in data 4 maggio, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, che ha concluso, nei notori termini, la vicenda accertando definitivamente il reato di corruzione cui sono conseguiti danni così a carico del SanPaolo IMI (ora Intesa SanPaolo) come, per regresso, danni a carico del Consorzio;*
- che di seguito a tanto così il SanPaolo IMI (ora Intesa SanPaolo) come il Consorzio, quest'ultimo con iniziativa al primo debitamente preannunciata, hanno avviato separati giudizi di revocazione delle sentenze civili emesse a carico di ciascuno di loro (rispettivamente, App. Roma 26 novembre 1990 n. 4809 ed App. Roma 11 settembre 2001 n. 2887) ;*
- che così il Consorzio come il Comitato per l'intervento nella SIR hanno offerto tramite i propri legali ed offrono all'Intesa SanPaolo ogni migliore collaborazione in vista del buon esito della revocazione;*
- che possibili recuperi sembrano emergere nell'ambito dell'istruttoria penale in corso presso il Tribunale di Monza e che ha portato, com'è notorio, all'arresto di uno degli aventi causa dei Rovelli;*
- che l'Intesa SanPaolo ha proseguito, appunto nel corso del 2006, l'attività intesa al recupero diretto di quanto ad esso dovuto.*

Su tali ultimi punti – ricorda il Presidente – sono state chieste, con nota 28 marzo 2007, prot. 9, aggiornate informazioni all'Intesa SanPaolo la quale con nota 9 maggio u.s. ha puntualmente informato sullo stato attuale delle numerose azioni risarcitorie avviate, anche nel corso dei primi mesi del 2007, nei confronti e della sig.ra Battistella, erede dell'ing. Rovelli, e dei soggetti tenuti, a vario titolo, al rimborso. Il positivo esito delle proposte domande cautelari consente di confidare nel ristoro dei danni a suo tempo subiti dall'IMI, ora confluito

nella Intesa SanPaolo, e di conseguenza, nel ritiro delle pretese in essere nei confronti del Consorzio.

Il Presidente conferma quindi che, nelle more, anche aderendo a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, si è adoperato e continuerà ad operarsi in ogni possibile modo per dilazionare le iniziative giudiziarie deliberate dal Comitato fin dal 13 luglio 2004 e dal Consorzio nelle assemblee del 30 maggio 2005 e 29 maggio 2006, ottenendo di fatto, di rinviare le notifiche delle relative citazioni.

Il Presidente, mentre ribadisce la determinazione del Comitato e del Consorzio a tenere ferme le iniziative in discorso, continua ad augurarsi che possa addivenirsi con l'Intesa SanPaolo, in tempi brevi, ad una soluzione stragiudiziale del comune problema che consenta all'Intesa SanPaolo di ottenere dai sostanziali debitori – senza che occorra più la strumentale mediazione del Consorzio – quanto dovuto.

In questo quadro, mentre si è grati all'Intesa SanPaolo per l'attenzione che va dedicando al problema, il Presidente invita tutti gli altri soci di volersi adoperare, per quanto a ciascuno è possibile, onde ottenere dall'Intesa SanPaolo – anche in considerazione della cessione effettuata a sua domanda e a suo favore il giorno 8 agosto 2002 – la cancellazione dei crediti iscritti nei confronti del Consorzio, crediti peraltro interamente svalutati, in nessun modo esigibili ed incisi dalle avviate azioni revocatorie, così da consentire la sollecita, utile chiusura della liquidazione. """"

Nell'occasione, il rappresentante del Comitato rendeva la seguente dichiarazione:


""""*Il Comitato, preso atto delle informazioni rese dal Liquidatore:*

- condivide le ragioni della ulteriore proroga, in attesa dell'esito dei giudizi di revocazione in corso, dell'avvio dell'azione giudiziaria deliberata dal Comitato il 19 maggio 2005 a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio nell'assemblea del 30 maggio 2005 e nell'assemblea del 29 maggio 2006;

- conferma che all'avvio stesso potrà rinunciarsi solo se ed in quanto si verificherà l'auspicata liberazione del Consorzio da ogni suo relativo debito nei confronti dell'Intesa SanPaolo;
- rinnova quindi espressamente e necessariamente la volontà di interrompere nuovamente ogni termine di prescrizione connesso all'azione giudiziaria in discorso;

e concludeva con l'auspicio di un componimento in vista del quale i tempi sono più che maturi e ampia la disponibilità del Comitato, così come del Consorzio.

5. Si è visto che, pur da tempo conclusa la parte più rilevante del lavoro iniziale, risultati concretamente apprezzabili sono stati conseguiti anche nel più recente periodo.



Nel grafico che precede - fatta uguale a 100 la situazione riferita a seguito della legge 144/99 relativamente al numero delle società da liquidare, ai beni immobili da alienare, alle

controversie civili e tributarie da portare a conclusione e dei rapporti intragruppo da regolare – è compendiato l'avanzamento della liquidazione del gruppo SIR da quella data.

Quel che resta da definire dopo aver realizzato i risultati sopra illustrati emerge chiaramente da quanto si è riferito nelle pagine precedenti e si sintetizza in quelle successive (v. in particolare pagg. 62-63 per quanto riguarda il gruppo SIR e pagg. 63-64 per quanto riguarda il Consorzio Bancario).

Per citare solo i punti di maggior rilievo elencati nelle linee programmatiche redatte, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 144/99, nel luglio 1999 (v. ivi pagg. 77-98) e approvate dal Ministro del Tesoro con decreto 12 aprile 2000, resta da provvedere, in compiuta attuazione dell'art. 3, ultimo comma, del D.L. 9 dicembre 1981 n. 721, convertito, con modificazioni, in legge 5 febbraio 1982 n. 25 e dell'art. 33, comma 4, della legge 17 maggio 1999 n. 144, secondo i quali *“chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il Comitato rende il conto di cui all'art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma (istituita presso la Cassa Depositi e Prestiti - ndr)”* e, rispettivamente, *“tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432”*:

⇒ alla conclusione della liquidazione dell'unica società rimasta

sotto il controllo della SIR Finanziaria dopo che ci si è adoperati in tal senso nei confronti di ben 161 società.

Tale conclusione è ostacolata dalla non intervenuta definizione del contenzioso giudiziario, civile e fiscale, cui si è più volte fatto riferimento nel corso di questa relazione (v. pagg. 28-32 e tavole allegate), nonché dalla elevata difficoltà e, in molti casi, dalla impossibilità di alienare, anche a prezzi ridotti, il descritto patrimonio immobiliare (v. pagg. 34-37 e tabella allegata);

⇒ alla conclusione, una volta definita la liquidazione della citata società, della liquidazione della capogruppo SIR Finanziaria spa.

Questa operazione suppone che la capogruppo liquidi tutti i rapporti obbligatori in essere per contratto o per legge e definisca le proprie vertenze giudiziarie.

Quanto ai cennati rapporti essi si riducono, ormai, a quelli insorti a seguito della vendita di attività del gruppo e si può ritenere che la loro chiusura precederà la chiusura della liquidazione della società controllata;

⇒ alla conclusione, una volta definita la liquidazione della SIR Finanziaria, della liquidazione del controllante Consorzio Bancario SIR spa, coinvolto dalla Banca Intesa SanPaolo nella controversia di rilevantissimo valore economico illustrata in precedenza. Con riferimento ad essa, si è detto che, mentre il giudizio di rinvio è sospeso, sono state avviate, ad iniziativa della Banca Intesa SanPaolo e del Consorzio, distinte azioni di revocazione. La definizione della controversia è quindi subordinata – ove non si concretizzi

previamente l'auspicato accordo risolutore – all'esito dei detti giudizi e all'esito concreto delle azioni di Intesa SanPaolo nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli e di eventuali altri soggetti, nonché, se tali azioni non risultassero satisfattive per la Banca, alle azioni che la stessa ritenesse di avviare contro il Consorzio ed alle azioni che, come sopra si è ampiamente riferito e motivato (v. pagg. 43-61), il Comitato, ovviamente aperto ad approfondire la grave questione con i Dicasteri vigilanti, dovesse promuovere, insieme con il Nuovo Consorzio, nei confronti dei soci del Vecchio Consorzio.

Si tratta, come si vede, di operazioni non solo complesse in sé ma in nessun modo, alla stregua dell'ordinamento vigente, definibili in via autonoma dal Comitato o dagli organi che, in quanto liquidatori delle società a valle, con esso hanno utilmente collaborato e collaborano.

Profittando della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni sulla chiusura delle liti tributarie pendenti, si è sostanzialmente sciolto il più grave dei nodi ostativi alla chiusura delle liquidazioni in essere.

Ottenuto tale risultato ed intervenuta, a quanto è dato augurarsi, la definizione delle cause civili, per vero costantemente sollecitata, sarà possibile affrontare anche in termini diversi dalla vendita, con soluzioni al momento improponibili per motivi di attuale economicità, la questione della dismissione dei terreni eventualmente ancora non alienati a